

riferimento -
di data -
allegato -

Contatti

Funzionario

Istruttore: d.ssa Antonella Bulfone

e-mail: Antonella.bulfone@regione.fvg.it

Tel/Fax: 0432 805624

Note:



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Area servizi assistenza ospedaliera

Via Pozzuolo n.330 - 33100 Udine (UD)

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
degli Enti del S.S.R.
L O R O S E D I

oggetto: Richiesta chiarimento riconoscimento esenzione per gravidanza fisiologica

Gentili Direttori,

E' pervenuta alla Scrivente Direzione Centrale la richiesta di esplicitare se gli operatori degli uffici anagrafe sanitaria distrettuali, per il rilascio dell'esenzione temporanea di gravidanza, devono accettare solo certificati redatti dagli specialisti ginecologi operanti presso le strutture sanitarie pubbliche in regime istituzionale o se possono accettare anche le certificazioni rilasciate dagli specialisti ginecologi privati, dagli specialisti in regime libero professionale intramoenia e dal privato accreditato.

A tal proposito si desidera rappresentare quanto segue.

La normativa nazionale di riferimento è costituita dal Decreto Ministeriale 10/09/1998 "Aggiornamento del DM 06 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del D 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità", che identifica sia le prestazioni escluse dalla partecipazione al costo, che le modalità per poter fruire delle suddette prestazioni sanitarie in esenzione.

Con tale contesto normativo, vengono previste solo le figure professionali (medici di medicina generale o gli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari), che possono attestare, al momento della prescrizione, il diritto all'esenzione. Mentre non vi sono riferimenti che identifichino le figure che possano attestare lo stato di gravidanza fisiologica.

A livello regionale con DGR 1020/2012, al fine del rilascio dell'esenzione temporanea per gravidanza ordinaria (o fisiologica), è stata introdotta l'obbligatorietà della registrazione, presso l'ASS di residenza dell'assistita, del certificato di gravidanza con la data presunta del parto, rilasciato da un ginecologo.

In considerazione che le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie, in assenza di espliciti divieti normativi, si ritiene che il suddetto certificato può essere rilasciato da specialisti ginecologi operanti sia presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in regime istituzionale o libero professionale, ed anche dagli specialisti ginecologi privati.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Area
Dr. Giuseppe Tonutti